

Carenza d'acqua in periodi di siccità

Quando i periodi di siccità sono prolungati e l'acqua scarseggia, in molte località viene imposto il divieto di irrigare i giardini. Chi deve farsi carico dei costi per l'acquisto e il trasporto dell'acqua non potabile? Chi è responsabile dei danni provocati durante la fase di piantagione?

1. In fase di realizzazione

La norma SIA 118, art. 133 sancisce che il committente dei lavori è responsabile della fornitura dell'acqua potabile e non fino al cantiere. Solitamente le spese di consumo vengono inserite nell'offerta e addebitate al committente.

Nel caso in cui più aziende che operano nello stesso cantiere abbiano bisogno di acqua, i costi vengono suddivisi.

Se le autorità vietano l'irrigazione dei giardini, è comunque necessario innaffiare le piante appena piantate. In questi casi per prima cosa è necessario informare il committente del fatto che le nuove piante potrebbero subire **danni** in caso non venissero irrigate e che l'approvvigionamento di acqua non potabile potrebbe comportare **costi aggiuntivi**.

Il committente ha le seguenti possibilità per l'approvvigionamento dell'acqua:

- Richiesta alle autorità (comune, Cantone) il permesso per effettuare un prelievo da acque pubbliche nelle vicinanze.
- Richiesta alle autorità (comune, Cantone) un'autorizzazione particolare, come quella concessa ai produttori di verdura.
- Trasporto d'acqua da regioni in cui non vige il divieto d'irrigazione attraverso autocisterne.

2. Consegna dell'opera

Il committente deve **ricevere informazioni sulla cura dell'opera** al più tardi nel momento della consegna. Specificare che le nuove piante hanno un ciclo vegetativo fino all'attecchimento durante il quale devono ricevere una quantità d'acqua sufficiente.

3. Garanzia pei difetti

Secondo il Codice delle obbligazioni (CO), il periodo di garanzia quinquennale vale anche per piante integrate in un giardino e che sono quindi durevolmente radicate al suolo. L'acquirente deve tuttavia dimostrare che il difetto sussisteva già al momento della consegna o dell'acquisto e notificarlo all'azienda immediatamente dopo averlo constatato. Qualora il danno fosse causato da una carenza di irrigazione delle piante da parte del committente dopo la consegna, il giardiniere è esonerato da qualsiasi responsabilità, a meno che non abbia istruito il committente al riguardo o lo abbia fatto in modo approssimativo.

Se nel contratto d'appalto sono state concordate le **CGC di contratto di JardinSuisse e/o le norme SIA 118 e 118/318, nei primi due anni l'azienda ha l'obbligo di dimostrare** che il difetto non può essere ricondotto al lavoro effettuato o alla merce difettosa.

Nel caso in cui l'azienda, una volta terminati i lavori di piantagione, non riceve un contratto di manutenzione, **non risponde** dei difetti emersi dopo la consegna dell'opera. Se invece è incaricata della cura delle nuove piante deve provvedere a un'irrigazione sufficiente.